

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 137/1973 SUL “LAVORO NEI PORTI” ANNO 2017

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione n. 137/1973, nel richiamare quanto comunicato nell'ultimo rapporto risalente al 2012 e con riferimento ai singoli articoli, si illustra di seguito, il quadro normativo aggiornato.

Fonti normative:

- **Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito in legge 27 febbraio 2017** – *Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*
- **Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169** – *Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della legge 124/2015*
- **Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148** - *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 183/2014*
- **Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81** - *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*
- **Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164** – *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*
- **Legge 28 giugno 2012, n. 92** – *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*
- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** - *Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*
- **Decreto 6 febbraio 2001, n. 132** – *Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16, della legge 84/94*
- **Legge 30 giugno 2000, n. 186** – *In materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*
- **Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272** – *Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*
- **Decreto 31 marzo 1995, n. 585** – *Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali*
- **Legge 28 gennaio 1994, n. 84** – *Riordino della legislazione in materia portuale*
- **Legge 23 luglio 1991, n. 223** – *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione*
- **Legge 10 aprile 1981, n. 157** - *Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro*

- **Legge 20 maggio 1970, n. 300** (Statuto dei lavoratori)
- **CCNL 15 dicembre 2015** *accordo tra i rappresentanti delle imprese portuali, dell'ASSOPORTI e delle OO.SS. rinnovato per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018.*

La principale legge di riferimento del sistema portuale, è la numero 84 del 1994, la quale disciplina l'ordinamento e le attività portuali, per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento ed alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

Con la legge n. 124 del 2015 (Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), articolo 8, comma 1, lett. f), il legislatore ha dato delega al Governo per la modifica della predetta legge n. 84 del 1994, al fine di provvedere alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema portuale nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali, alla semplificazione, alla unificazione delle procedure doganali ed amministrative in materia di porti.

Con il decreto legislativo n. 169 del 2016, in aderenza alla volontà del legislatore delegante, si è inteso migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, agevolando la crescita del traffico delle merci e delle persone, la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, al fine di venire incontro agli sviluppi di settore, ai mutamenti geo-politici ed al crescente aumento della concorrenza per la portualità italiana. In tal senso, si è dato vita ad una strategia nazionale volta a sviluppare il sistema portuale nel suo complesso, trasformando il quadro in precedenza frammentato, in un moderno ed efficiente sistema nazionale e di organizzazione e governo della portualità e della logistica.

Pertanto, con l'emanazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, che ha modificato la legge n. 84 del 1994, è stato previsto un centro amministrativo unico, identificato nella nuova Autorità di Sistema Portuale (AdSP), con funzione di raccordo nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche, aventi competenza su attività da realizzarsi nell'ambito portuale. E' previsto, in ciascuna AdSP, un Tavolo di Partenariato della Risorsa Mare, con funzioni consultive di partenariato economico-sociale, in cui siano presenti i rappresentanti delle categorie di settore.

Articolo 1

L'articolo 16, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come modificata dalla legge n. 186 del 2000 e dal decreto legislativo n. 169 del 2016, definisce *operazioni portuali* il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale. Lo stesso articolo 16, comma 1, e l'articolo 2 del decreto 6 febbraio 2001, n. 132, del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti definiscono *servizi portuali* tutte le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi a richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle stesse operazioni portuali. Nel medesimo articolo 2, comma 2, del citato decreto n. 132, si definisce il *ciclo delle operazioni portuali* come l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale, dalle imprese autorizzate dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 84 del 1994.

L'esercizio delle attività sopra citate, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 84 e dell'articolo 1 del decreto 31 marzo 1995, n. 585 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di amministrazione del porto che può essere *l'Autorità di sistema Portuale*, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 169 del 2016, che ha integrato l'articolo 1, comma 1, della legge n. 84 del 1994, *l'Autorità portuale*, laddove non sia ancora perfezionata l'attuazione del decreto legislativo n. 169 del 2016 ovvero, *l'Autorità marittima*. Ai fini della predetta autorizzazione, devono essere rispettati i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 132 del 2001.

Con il termine *portuali* sono indicati i lavoratori adibiti allo svolgimento delle operazioni portuali, inseriti nell'organico delle imprese operanti nei porti, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994 e quelli facenti parte delle società o cooperative, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della stessa legge. Con tale termine vengono altresì indicati, comunemente, i lavoratori appartenenti alle imprese autorizzate - ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - a prestare lavoro temporaneo nei porti per lo svolgimento di operazioni e/o servizi portuali.

Le Autorità portuali o laddove non istituite, le Autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni portuali, da parte di un'impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo, per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Il confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, previsto dalla legge n. 157 del 1981, di ratifica della convenzione, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, è stato sempre praticato nelle diverse fasi di attuazione della riforma dell'ordinamento portuale italiano e, in particolare, nella determinazione delle definizioni sopra indicate.

La vigente legislazione prescrive inoltre che, nelle diverse fasi di attuazione delle procedure amministrative, quali quelle indirizzate al coordinamento delle scelte strategiche sugli investimenti (articolo 11-*ter* della legge n. 84 del 1994) nonché nelle attività volte ad organizzare il lavoro nei porti, gli organici delle imprese, l'avviamento di manodopera e la formazione professionale del personale (articolo 15 della citata legge n. 84), siano coinvolti i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 2

Come specificato nel precedente rapporto, si conferma che la maggior parte dei lavoratori portuali svolge la propria attività presso le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Non è esclusa, tuttavia, la possibilità di impiegare i lavoratori portuali facendo ricorso ad altre tipologie contrattuali previste dai decreti legislativi n. 276 del 2003 e n. 81 del 2015.

Tra le tipologie contrattuali previste, rientrano il contratto di somministrazione (articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015); il contratto a tempo parziale (articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015); il contratto di lavoro a tempo determinato (articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015); l'apprendistato professionalizzante (articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 81/2015).

La disciplina del rapporto di lavoro e le specifiche tipologie contrattuali, applicate a tutti i lavoratori portuali, nell'ambito dei differenti profili professionali esistenti, sono definiti altresì dal CCNL di categoria, il quale opera sul piano nazionale, garantendo omogeneità di trattamento anche sul piano economico. Si segnala sul punto che in data 15 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'ultimo Contratto collettivo, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018.

Le Parti Sociali, nell'ambito della trattativa per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali, individuano i casi in cui può essere concluso un contratto di lavoro temporaneo, la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nell'impresa utilizzatrice, i casi in cui è possibile una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali.

Va infine precisato che l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, che disciplina la fornitura di lavoro portuale temporaneo, prevede norme volte a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in particolare nei casi in cui le imprese che espletano attività portuali, siano in crisi. Le specifiche misure previste a sostegno dei lavoratori, vengono riportate nel successivo articolo 4.

Articolo 3

Le Autorità di Amministrazione del porto (Autorità di Sistema Portuale, Autorità portuali e Autorità marittime) sono tenute ad istituire un registro nel quale devono essere iscritte le imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali. Tra le informazioni che tale registro deve indicare vi è anche l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali, con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza e delle mansioni cui è adibito. Detti registri, sebbene adottati in ogni singola realtà portuale con apposito provvedimento, data l'autonomia funzionale degli Enti preposti alla gestione degli scali nazionali, possono essere considerati omogenei dal punto di vista delle

informazioni ivi contenute.

L'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 84 del 1994 e l'articolo 11 del decreto n. 585 del 1995, al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle operazioni portuali, prevedono l'iscrizione dei lavoratori portuali appartenenti alle imprese operanti in porto, nonché dei dipendenti delle imprese di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, nei registri tenuti ed aggiornati dall'Autorità di amministrazione del porto, nei quali deve essere indicata l'impresa da cui dipendono e la qualifica professionale rivestita.

Tutti i lavoratori impiegati in un porto devono risultare iscritti nei registri tenuti dall'autorità competente (anche ai fini della loro sicurezza) e l'organico effettivamente impiegato in ogni porto deve essere adeguato alla realizzazione del programma operativo presentato.

Ai sensi del citato articolo 17, come modificato dalla legge n. 186 del 2000, è prevista la fornitura di lavoro temporaneo, da parte di un'impresa autorizzata, per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. In mancanza di tale ultima impresa, la fornitura di lavoro temporaneo, viene erogata da agenzie promosse dalle autorità portuali o autorità marittime. Qualora tali imprese o agenzie, non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo, possono rivolgersi alle agenzie di somministrazione autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 (articolo 2) e del decreto legislativo n. 81 del 2015 (articoli 30 e seguenti).

Per l'avviamento al lavoro, questa tipologia di lavoratori deve presentarsi nella sede operativa dell'impresa per rispondere alle chiamate ed essere avviata al lavoro presso le imprese che ne richiedono le prestazioni; in caso di mancato avviamento (per insufficienza delle richieste) tali lavoratori devono restare disponibili (per la durata del proprio orario di lavoro) per soddisfare eventuali richieste non programmate. Tale disponibilità, peraltro, è condizione necessaria per ottenere il beneficio dell'integrazione salariale per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Articolo 4

In merito ai quesiti di cui all'articolo 4, si ribadisce che la revisione periodica degli organici, che riguarda i lavoratori portuali appartenenti alle imprese autorizzate a prestare lavoro temporaneo nei porti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, è prevista dal comma 10, lettera *b*), dello stesso articolo, il quale stabilisce che, per l'attuazione pratica di tale revisione, le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, dovranno adottare specifici regolamenti. Si precisa inoltre che ai lavoratori portuali appartenenti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della stessa legge n. 84 si applicano, al pari dei lavoratori di altri settori, apposite disposizioni legislative finalizzate al loro ricollocamento (in porto o al di fuori del porto) in caso di situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale. Tale previsione è contenuta nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 186 del 2000, che estende ai precitati lavoratori, la

disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Più di recente è intervenuto l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 (convertito dalla legge n. 18/2017) che prevede che, al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione delle merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni, in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazione di attività terminalistiche (...) è istituita dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (...) un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese operanti. Tale Agenzia, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione professionale. La somministrazione può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale, al fine di integrare il proprio organico. Ogni richiesta di manodopera per lo svolgimento di operazioni portuali, dovrà transitare per l'Agenzia sopra indicata.

Ai lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali, è riconosciuta un'indennità, di importo pari ad un ventesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché, per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità, è riconosciuta, per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro, pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

L'erogazione da parte dell'INPS dei trattamenti sopra citati è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base agli accertamenti effettuati in sede locale, dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime (comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012).

Tali misure di sostegno sono state confermate dall'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 243 del 2016 anche per gli anni 2017-19.

Articolo 5

In riferimento al quesito di cui all'articolo 5, si conferma che in Italia il confronto sulle specifiche problematiche del settore e le loro possibili soluzioni, tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavori e dei lavoratori portuali e le Autorità competenti, è una pratica costante sia a livello nazionale

che locale. Al riguardo si segnala che le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori portuali sono presenti anche nelle Commissioni consultive istituite dall'articolo 15 della legge n. 84 del 1994 in ogni porto, chiamate ad esprimere il loro parere in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera, alla formazione professionale dei lavoratori ed alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro.

Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità di sistema portuale, introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 169 del 2016, è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità di Sistema Portuale per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, del personale delle autorità di sistema portuale, per la parte sindacale.

In merito alle misure di politica nazionale volte a garantire un miglioramento dell'efficienza del lavoro nei porti, si richiama l'articolo 29 della legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede l'adozione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Scopo di tale piano, è quello di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone, promuovendo la intermodalità del traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti ai sensi della legge n. 84.

Il Piano, approvato nel 2015, mira pertanto a rendere il sistema portuale e della logistica, uno strumento fondamentale per la ripresa economica del paese, rappresenta garanzia e promozione della sostenibilità, attraverso un'azione di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, dando priorità a innovazione e sviluppo tecnologico. Lo stesso, prevede la creazione, presso ciascuna Autorità di Sistema Portuale, di un Comitato con funzioni consultive di Partenariato economico-sociale (in armonia con il disposto del vigente Codice Europeo di condotta sul Partenariato), in cui siano presenti i rappresentanti delle categorie di settore interessate, le Associazioni di categoria datoriali e dei lavoratori.

Articolo 6

In riferimento al quesito di cui all'articolo 6, come evidenziato nel precedente rapporto, la disciplina relativa alla materia della sicurezza e igiene, benessere e formazione professionale, è prevista dalla

normativa di carattere generale, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale normativa, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, va coordinata con il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che detta una disciplina speciale sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali.

Inoltre, in tema di sicurezza e salute, un ruolo centrale è svolto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Lavoratori dei Porti, che, come sopra riportato, è stato sottoscritto il 15 dicembre 2015, valido per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018. In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 58 di detto contratto collettivo, le autorità preposte sono tenute ad assumere le iniziative volte a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Inoltre, il successivo articolo 50-*bis* descrive le funzioni e le competenze del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tenuto alla verifica dell'applicazione delle misure su salute e sicurezza, da parte del datore di lavoro, mediante attività di monitoraggio, informazione anche in tema di infortuni e malattie professionali, accesso nei luoghi di lavoro, analisi del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, contenente le indicazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 272 del 1999.

La normativa richiamata si pone l'obiettivo di assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali dei lavoratori, definendo obblighi e responsabilità specifiche del datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, chimici o biologici, definendo criteri organizzativi per un sistema di prevenzione, igiene e sicurezza. La vigente legislazione prevede disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione oltre che l'adozione di misure di sicurezza in presenza di particolari rischi. Infine, viene assicurata la formazione e informazione del personale addetto alle operazioni ed ai servizi portuali (articolo 1 del decreto legislativo n. 272/1999).

Si ribadisce, infine, che le Autorità preposte all'applicazione delle leggi e dei regolamenti citati sono, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero della salute; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; le Autorità di amministrazione del porto, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come integrato dal decreto legislativo n. 169 del 2016; le Autorità marittime (Direzioni marittime, Capitanerie di porto, Uffici marittimi dipendenti dalle medesime) previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ELENCO ALLEGATI

- **All. 1-Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito in legge 27 febbraio 2017** – *Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*
- **All. 2-Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169** – *Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f), della legge 124/2015*
- **All. 3-Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148** - *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 183/2014*
- **All. 4-Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81** - *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*
- **All. 5-Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164**-*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*
- **All. 6-Legge 28 giugno 2012, n. 92** – *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*
- **All. 7-Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** - *Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*
- **All. 8-Decreto 6 febbraio 2001, n. 132** – *Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16, della legge 84/94*
- **All. 9-Legge 30 giugno 2000, n. 186** – *In materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*
- **All. 10-Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272** – *Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*
- **All. 11-Decreto 31 marzo 1995, n. 585** – *Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali*
- **All. 12-Legge 28 gennaio 1994, n. 84** – *Riordino della legislazione in materia portuale*
- **All. 13-Legge 23 luglio 1991, n. 223** – *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione*
- **All. 14-Legge 10 aprile 1981, n. 157** - *Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro*
- **All. 15-Legge 20 maggio 1970, n. 300** (Statuto dei lavoratori)
- **All. 16-CCNL 15 dicembre 2015** *accordo tra i rappresentanti delle imprese portuali, dell'ASSOPORTI e delle OO.SS. rinnovato per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018.*
- **All. 17**-Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto.